

[Luogo, data]

Spettabile

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.p.A.
Viale Trento e Trieste 38
26100 CREMONA

Pec: aemspa@pec.aemcremona.it

[...] [**NOTA**: da integrare con i nominativi dei pattisti che sottoscriveranno da subito il Patto]

A mezzo PEC

OGGETTO: Patto Parasociale

Egredi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, con la presente Vi formuliamo la nostra proposta avente ad oggetto il seguente:

PATTO PARASOCIALE

relativo a

A2A S.p.A.

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.p.A.

E

[...]

PATTO PARASOCIALE

tra

[...]

e

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.p.A. con sede legale in Cremona – Viale Trento e Trieste n. 38, iscritta al Registro delle Imprese di Cremona al n. 00110040193, Codice Fiscale 00110040193 e Partita Iva n. 01070830193, qui rappresentata dal Presidente dottor Massimo Siboni, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del [...] (“.....”)

e

[...]

([...], di seguito, congiuntamente anche i “**Soci Pattisti**” e, singolarmente, il “**Socio Pattista**”).

Premesso che

- A.** i Soci Pattisti sono società partecipate, in via prevalente, da soggetti pubblici e detengono azioni rappresentative del capitale sociale di A2A S.p.A., con sede legale in [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], Codice Fiscale n. [...] e Partiva Iva [...] (la “**Società**” o “**A2A**”), una società quotata a partecipazione pubblica, attiva principalmente nei seguenti settori: distribuzione del gas, servizio idrico integrato, vendita di energia elettrica e gas, cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore;
- B.** in particolare, ciascuno dei Soci Pattisti detiene la seguente partecipazione in A2A:

Socio	n. azioni
[●]	
[●]	

- C.** allo scopo di preservare e rafforzare la propria identità di società legate ai territori di appartenenza, nonché di promuovere e tutelare al meglio gli interessi dei propri territori di riferimento nell’ambito della compagine sociale di A2A, i Soci Pattisti hanno convenuto sull’opportunità di sottoscrivere un accordo parasociale che regoli alcuni aspetti della partecipazione dei Soci Pattisti alle vicende di natura societaria di A2A;
- D.** alla luce di quanto sopra i Soci Pattisti sono ora intenzionate a sottoscrivere il presente patto parasociale (il “**Patto**”) al fine di regolamentare, *inter alia*, (a) l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci di A2A, (b) specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni nella Società, nonché (c) la durata del presente Patto ed i relativi termini e condizioni di rinnovo, il tutto in conformità alle condizioni e ai termini di seguito previsti.

Tutto ciò premesso,

i Soci Pattisti convengono e stipulano quanto segue

1. PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati del presente Patto ne costituiscono parte essenziale ed integrante, con piena efficacia vincolante.

1.2 Costituiscono Allegati al presente Patto i seguenti documenti che, per comodità di consultazione, adottano la numerazione delle clausole in cui vengono menzionati la prima volta:

(i) Allegato [...]: Modulo di richiesta di adesione.

2. **DEFINIZIONI E REGOLE DI INTERPRETAZIONE**

2.1 Definizioni

Nel presente Patto, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nel presente Articolo 2.1, ovvero nelle altre parti del presente Patto.

“Autorità”	indica (x) il governo italiano o qualsiasi autorità politica, giurisdizionale e/o amministrativa italiana e (y) qualsiasi organo, ente, soggetto governativo, politico, giurisdizionale e/o amministrativo, italiano o non italiano, previsto dalla Legge che opera o ha giurisdizione, direttamente o indirettamente, in relazione ai Soci Pattisti, al Patto o a quanto forma oggetto del Patto.
“Azioni”	indica le azioni emesse dalla Società, a qualunque categoria appartengano.
“Comitato dei Soci Pattisti”	ha il significato di cui all’Articolo 5.
“Comunicazione di Disdetta”	ha il significato di cui all’Articolo 9.2.
“Consiglio di Amministrazione della Società”	ha il significato di cui all’Articolo 7.1.
“Data della Comunicazione di Disdetta”	ha il significato di cui all’Articolo 9.2.
“Data di Efficacia”	ha il significato di cui all’Articolo 9.1.
“Data di Scadenza”	ha il significato di cui all’Articolo 9.2.
“Data di Trasferimento Prelazione”	ha il significato di cui all’Articolo 10.2(i).
“Disdetta”	ha il significato di cui all’Articolo 9.2.
“Diritto di Prelazione”	ha il significato di cui all’Articolo 4.4.
“Giorno Lavorativo”	indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica, o da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito in Milano (MI) sono autorizzati a rimanere chiusi.
“Informazioni Riservate”	ha il significato di cui all’Articolo 12.1.
“Legge”	indica qualunque legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento governativo o ministeriale, regolamento comunitario, direttiva comunitaria direttamente applicabile, fonte normativa regionale o altra normativa comunque classificata,

convezione, usi (ove richiamati da altra normativa), sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, o comunitario, nonché qualsiasi provvedimento, ordine o decisione di qualsivoglia Autorità.

“Periodo di Lock-Up”

ha il significato di cui all’Articolo 4.1.

“Società Territoriali”

indica le società controllate o partecipate da A2A aventi la propria sede legale nei (o, laddove la loro sede sociale corrisponda a quella di A2A, aventi il maggior legame coi) territori di riferimento dei Soci Pattisti, in cui uno o più dei Soci Pattisti avranno la facoltà / il diritto di nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di altri organi sociali (e.g. organismi di vigilanza, comitati interni etc.) per statuto o per accordo con la Società o per qualsivoglia altra motivazione.

2.2 Regole di interpretazione generale

Nel presente Patto, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione dei Soci Pattisti:

- (i) le espressioni quali “del presente Patto”, “qui”, “in virtù del presente Patto” ed altri termini analoghi si riferiscono al presente Patto, nonché agli Allegati ed a ogni altro documento in esso accluso;
- (ii) le espressioni “incluso/a/i/e”, “ivi compreso/a/i/e” ed altre espressioni analoghe si intendono seguite dall’espressione “a titolo esemplificativo e non esaustivo”;
- (iii) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda;
- (iv) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché ad ogni provvedimento attuativo della medesima;
- (v) i termini previsti nel presente Patto devono essere computati ai sensi dell’articolo 155 del codice di procedura civile, a meno che siano espressi in Giorni Lavorativi, nel qual caso troverà applicazione la relativa definizione di cui all’Articolo 2.1;
- (vi) il “Codice Civile” o l’espressione “cod. civ.”, sarà interpretato come un riferimento al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (vii) qualsiasi riferimento a un “giorno” o a un numero di “giorni” si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del cod. civ., qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Patto, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

- (viii) qualsiasi riferimento a un “mese” o a un numero di “mesi” si intenderà come riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963, Codice Civile;
- (ix) ogni qualvolta una disposizione del presente Patto obblighi un Socio Pattista a “fare in modo che” / “farà sì che” / “procurerà che” (o espressioni analoghe) una Persona compia (o non compia) un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile.

3. **OGGETTO**

3.1 Per mezzo delle pattuizioni del presente Patto, i Soci Pattisti intendono disciplinare:

- (i) i limiti alla circolazione delle Azioni detenute dai Soci Pattisti, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4;
- (ii) l’istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Soci Pattisti, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 5;
- (iii) i criteri e le modalità per l’adesione di altri soggetti, quali soci di A2A, al presente patto, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 6;
- (iv) la durata del Patto, i termini e le condizioni di rinnovo e le modifiche alla disciplina del Patto conseguenti al rinnovo medesimo e ad altre specifiche fattispecie, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi Articoli, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.2 I Soci Pattisti si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto per tutta la durata del medesimo, ad esercitare i propri diritti, in qualità di soci di A2A, in conformità alle disposizioni del Patto stesso. Pertanto, in esecuzione di quanto sopra, i Soci Pattisti si impegnano ad agire e votare, e/o, ove applicabile, far votare, in seno all’assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alle disposizioni del presente Patto.

3.3 I Soci Pattisti si impegnano a non sottoscrivere, aderire a, o essere comunque parte di, altri accordi parasociali aventi ad oggetto tutte o parte delle Azioni dai medesimi tempo per tempo, direttamente e/o indirettamente, detenute, se non previa autorizzazione scritta, da parte degli altri Soci Pattisti.

3.4 In caso di acquisto di ulteriori Azioni o di diritti su Azioni, le disposizioni del presente Patto si applicheranno automaticamente anche a tutte le nuove Azioni di cui ciascun Socio Pattista dovesse divenire titolare nel corso della vigenza delle disposizioni del presente Patto. Ciascun Socio Pattista è tenuto ad informare il presidente del Comitato dei Soci Pattisti entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall’acquisto di nuove Azioni.

4. **VINCOLI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

Divieto di alienazione delle Azioni detenute nella Società (sindacato di blocco)

4.1 Per il periodo di durata del presente Patto (ivi incluso ogni eventuale rinnovo) (il “**Periodo di Lock-Up**”), i Soci Pattisti si impegnano ed obbligano, ciascuna nei confronti degli altri Soci Pattisti, a non trasferire (per ciò intendendosi qualsivoglia negozio giuridico in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell’impegno

al trasferimento), anche a termine, della proprietà o del godimento di qualsiasi Azione della Società), o impegnarsi a trasferire, qualsiasi Azione di cui siano titolari o diventino titolari in vigenza del presente Patto, restando espressamente inteso che tale impegno non troverà applicazione in caso di trasferimenti di Azioni tra Soci Pattisti che saranno quindi sempre consentiti.

- 4.2 In deroga alle previsioni del presente Patto e solamente a decorrere dall'eventuale secondo periodo di durata triennale del presente Patto (ivi incluso ogni eventuale ulteriore rinnovo dello stesso), ciascuno dei Soci Pattisti potrà trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni solo a condizione che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione scritta, da parte degli altri Soci Pattisti.

Diritto di Prelazione

- 4.3 Qualora uno dei Soci Pattisti venga autorizzato dagli altri Soci Pattisti a trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni, ai sensi del precedente Articolo 4.2., il socio autorizzato al trasferimento delle proprie Azioni (il "**Socio Trasferente**") dovrà previamente offrire le Azioni oggetto del trasferimento agli altri Soci Pattisti. Il Socio Trasferente dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, agli altri Soci Pattisti ed al presidente del Comitato dei Soci Pattisti la quale dovrà contenere (i) l'entità delle Azioni offerte (le "**Azioni Oggetto di Prelazione**"), (ii) le modalità di trasferimento, ovvero se tramite collocazione sul mercato od a favore di un determinato cessionario, restando inteso che in tale ultima ipotesi dovranno essere indicate anche le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le condizioni economiche e giuridiche – ove applicabile - (l'**Offerta del Socio Trasferente**").

Resta inteso che l'Offerta del Socio Trasferente dovrà, altresì, contenere una dichiarazione del Socio Trasferente nella quale si attesti l'assenza ai sensi della Legge applicabile di obblighi di promozione di una procedura competitiva trasparente per la cessione delle Azioni Oggetto di Prelazione o, in caso contrario, l'attestazione che – a seguito dell'autorizzazione di cui al precedente Articolo 4.2 – il Socio Trasferente ha esperito la procedura competitiva a evidenza pubblica in piena conformità ai sensi di Legge, fermo restando che in tale ipotesi (a) il relativo bando di gara dovrà dare atto ai terzi interessati del fatto che i Soci Pattisti hanno un diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto della Prelazione ai medesimi termini e condizioni applicati al relativo aggiudicatario, (b) l'Offerta del Socio Trasferente dovrà contenere le generalità del relativo aggiudicatario e tutti i termini e le condizioni dell'offerta dell'aggiudicatario, incluso il prezzo offerto per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Prelazione e (c) il Socio Trasferente si impegna sin d'ora a tenere indenni e manlevati ciascuna Parte Acquirente (come infra definita) in relazione a qualsiasi perdita, costo, spesa, danno e/o pregiudizio che possa derivare alla stessa per il mancato rispetto da parte del Socio Trasferente delle disposizioni di Legge relative alla promozione di una procedura competitiva per la cessione delle Azioni Oggetto della Prelazione.

Resta inteso che qualora nell'Offerta del Socio Trasferente sia indicato come cessionario un soggetto che sia parte del presente Patto, anche ad esso sarà riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione qui disciplinata in concorso con gli altri Soci Pattisti.

- 4.4 A seguito dell'invio di una Offerta del Socio Trasferente, gli altri Soci Pattisti potranno esercitare il proprio diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto di Prelazione con le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti termini e condizioni (il "**Diritto di Prelazione**"): (i) fermo quanto previsto al successivo Articolo 4.5, ogni Socio Pattista che intenda

avvalersi di detto Diritto di Prelazione (la “**Parte Acquirente**”) dovrà far pervenire al Socio Trasferente e al presidente del Comitato dei Soci Pattisti una dichiarazione scritta di esercizio del Diritto di Prelazione, con la quale manifesti incondizionatamente la volontà di acquistare le Azioni Oggetto di Prelazione, *pro quota* rispetto alla partecipazione detenuta nella Società alla data dell’Offerta del Socio Trasferente, impegnandosi altresì ad acquistare anche la quota parte delle Azioni Oggetto di Prelazione in relazione a cui gli altri Soci Pattisti non esercitino il proprio Diritto di Prelazione, al prezzo (inteso come prezzo *pro-quota* indicato nell’Offerta del Socio Trasferente in caso di vendita in favore di un determinato cessionario/aggiudicatario o, in caso di collocamento sul mercato, come prezzo di mercato alla Data di Trasferimento Prelazione) ed ai termini specificati nell’Offerta del Socio Trasferente (la “**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**”);

- (ii) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato da ciascuna Parte Acquirente entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi di calendario dalla data di ricezione dell’Offerta del Socio Trasferente (il “**Termine Esercizio Diritto di Prelazione**”), fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4.5;
- (iii) le Azioni Oggetto di Prelazione dovranno essere trasferite, e il relativo prezzo dovrà essere corrisposto dalla Parte Acquirente al Socio Trasferente, contestualmente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del Termine Esercizio Diritto di Prelazione.

- 4.5 Qualora più Parti Acquirenti esercitino il proprio Diritto di Prelazione, in conformità ai termini e condizioni che precedono, le Azioni Oggetto di Prelazione verranno attribuite alle Parti Acquirenti in proporzione alle Azioni della Società detenute da ciascuno alla Data della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione. Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuno dei Soci Pattisti non eserciti nei termini sopra previsti il proprio Diritto di Prelazione per l’acquisto delle Azioni Oggetto di Prelazione, tale diritto a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione degli altri Soci Pattisti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione in conformità alle disposizioni che precedono.
- 4.6 Qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato da alcun Socio Pattista, il Socio Trasferente sarà libero di Trasferire tutte le Azioni Oggetto di Prelazione alle seguenti condizioni: (i) che il Trasferimento sia perfezionato entro 6 (sei) mesi dalla data dell’Offerta del Socio Trasferente; (ii) che il Trasferimento avvenga tramite collocazione sul mercato o, a seconda del caso, in favore del soggetto acquirente indicato nell’Offerta del Socio Trasferente e (iii) che il Trasferimento avvenga in piena conformità a quanto indicato nell’Offerta del Socio Trasferente e, (a) in caso di collocamento sul mercato, al prezzo di mercato alla relativa Data di Trasferimento Prelazione o, (b) nei casi diversi dalla collocazione sul mercato, per un corrispettivo uguale o superiore a quello indicato nell’Offerta del Socio Trasferente.
- 4.7 Il Socio Trasferente, su richiesta di qualsiasi Socio Pattista, dovrà fornire idonea prova che il Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel precedente Articolo 4.6.
- 4.8 Nei casi di cui al precedente Articolo 4.6, qualora il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione non sia perfezionato entro 6 (sei) mesi dalla data dell’Offerta del Socio Trasferente, l’intera procedura relativa al Diritto di Prelazione di cui al presente Articolo, dovrà essere ripetuta da parte del Socio Trasferente.
- 4.9 Resta inteso tra i Soci Pattisti che qualora il Socio Trasferente sia tenuto ai sensi di Legge

a esperire una procedura competitiva per poter Trasferire proprie Azioni, dovrà dare ai terzi interessati alla procedura adeguata evidenza dell'esistenza del Diritto di Prelazione e dei relativi termini.

- 4.10 I Soci Pattisti si danno reciprocamente atto che a seguito della cessione delle Azioni Oggetto di Prelazione in conformità agli Articoli che precedono:
- (i) troveranno applicazione le disposizioni del successivo Articolo 10 relative alla revisione del presente Patto per effetto della uscita dalla compagine sociale di A2A del Socio Trasferente che abbia Trasferito le Azioni Oggetto di Prelazione; e
 - (ii) troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo Articolo 11.

Disposizioni generali

- 4.11 I Soci Pattisti si danno atto che, ai fini dell'articolo 1379 del Codice Civile, i vincoli sull'alienazione di Azioni contenuti nel presente Articolo sono funzionali agli scopi perseguiti dai Soci Pattisti con il presente Patto e saranno quindi validi ed efficaci nei limiti indicati nel presente Patto.

5. **COMITATO DEI SOCI PATTISTI**

- 5.1 Con la sottoscrizione del presente Patto, i Soci Pattisti si impegnano reciprocamente a fare in modo, ciascuna per quanto di propria spettanza, che, per tutto il periodo di efficacia del presente Patto, sia istituito e sia operante un comitato dei Soci Pattisti (il "**Comitato dei Soci Pattisti**") secondo quanto di seguito previsto.

Composizione del Comitato dei Soci Pattisti

- 5.2 Il Comitato dei Soci Pattisti sarà composto dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio Pattista o dai loro eventuali delegati ad hoc per ciascuna riunione.

Il Comitato dei Soci Pattisti sarà presieduto dal rappresentante dei due Soci Pattisti che deterranno - tempo per tempo - il maggior numero di Azioni tra i Soci Pattisti, in base ad un criterio di alternanza per semestre. Per il primo semestre di durata del presente Patto il presidente sarà il rappresentante di [●].

In caso di decadenza, rinuncia o altra ipotesi di cessazione dalla carica di legale rappresentante di un Socio Pattista, verrà meno altresì la qualifica di componente del Comitato dei Soci Pattisti nonché l'eventuale carica di presidente del Comitato dei Soci Pattisti, ruolo che verrà assunto dal nuovo legale rappresentante del relativo Socio Pattista.

Riunioni del Comitato dei Soci Pattisti

- 5.3 Il Comitato dei Soci Pattisti si riunirà nelle circostanze indicate di seguito ed avrà le seguenti competenze:
- (a) prima di ogni assemblea di A2A, al fine di deliberare in merito alle istruzioni di voto in tale assemblea;
 - (b) con cadenza semestrale, al fine di svolgere valutazioni ed effettuare proposte sulle materie che hanno impatto sui territori di riferimento di uno o più dei Soci Pattisti;
 - (c) per deliberare in merito all'ammissione o meno al Patto di altri soci di A2A che ne abbiano fatto richiesta tramite invio al presidente del Comitato dei Soci Pattisti del Modello di Adesione compilato e sottoscritto;
 - (d) ogni qualvolta venga richiesto dal presidente del Comitato dei Soci Pattisti e/o da tanti Soci Pattisti che rappresentino almeno il 30% del complessivo capitale sociale

della Società detenuto dai Soci Pattisti.

- 5.4 Il Comitato dei Soci Pattisti sarà convocato con comunicazione scritta inviata dal presidente del Comitato dei Soci Pattisti e/o da tanti Soci Pattisti che rappresentino almeno il 30% del complessivo capitale sociale della Società detenuto dai Soci Pattisti con avviso da ricevere almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la relativa riunione, contenente (a) l'oggetto all'ordine del giorno, (b) l'orario di riunione, (c) i numeri per collegarsi in tele/video conferenza. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti del Comitato dei Soci Pattisti agli indirizzi indicati nel successivo Articolo 13.6.

Le riunioni del Comitato dei Soci Pattisti dovranno tenersi presso la sede legale di uno dei Soci Pattisti, ferma restando la facoltà di poter partecipare tramite tele/video conferenza.

Il presidente del Comitato dei Soci Pattisti o, in sua assenza, il soggetto designato dai presenti verbalizzerà le considerazioni svolte nel corso della relativa riunione.

Poteri del Comitato dei Soci Pattisti

- 5.5 I Soci Pattisti concordano che le decisioni in merito agli argomenti oggetto di discussione da parte del Comitato dei Soci Pattisti saranno assunte dal Comitato dei Soci Pattisti (regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà del complessivo capitale sociale della Società detenuto dai Soci Pattisti) con le seguenti maggioranze:

- (i) in prima convocazione, occorrerà il voto favorevole, congiuntamente, (a) di un numero di membri del Comitato dei Soci Pattisti che rappresentino la maggioranza semplice del complessivo capitale sociale della Società detenuto dai Soci Pattisti, e (b) della maggioranza semplice dei membri del Comitato dei Soci Pattisti;
- (ii) in caso di stallo decisionale in prima convocazione, il Comitato dei Soci Pattisti dovrà essere convocato d'urgenza entro i successivi 2 (due) Giorni Lavorativi dallo stallo e, in tal caso, delibererà con il voto favorevole di un numero di membri del Comitato dei Soci Pattisti che rappresentino la maggioranza semplice del complessivo capitale sociale della Società rappresentato nella riunione del Comitato dei Soci Pattisti.

I Soci Pattisti si impegnano sin d'ora a rispettare le decisioni assunte in conformità al presente articolo, e pertanto ad esprimere il proprio voto in sede di Assemblea dei Soci di A2A in linea con le decisioni assunte dal Comitato dei Soci Pattisti o a proseguire negli eventuali confronti con soggetti terzi in conformità a tali decisioni.

6. AMMISSIONE AL PATTO DI NUOVI SOCI PATTISTI

- 6.1 Qualora un socio di A2A diverso dai Soci Pattisti volesse sottoscrivere il Patto, l'ammissione dello stesso al Patto sarà subordinata all'approvazione da parte del Comitato dei Soci Pattisti, che valuterà tale ammissione solo a fronte dell'esistenza dei seguenti requisiti:

- (i) il soggetto che desidera aderire deve essere un socio di A2A ed essere un soggetto partecipato in via prevalente da soggetti pubblici, salvo eccezioni all'uopo deliberate dal Comitato dei Soci Pattisti all'unanimità;

- (ii) il soggetto che intende aderire deve impegnarsi a sottoscrivere, in sede di adesione, il Patto per accettazione.

7. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Organi sociali della Società

- 7.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10, laddove ai sensi dello Statuto di A2A o di eventuali separati accordi con altri soci della Società, i Soci Pattisti possano nominare un componente del Consiglio di Amministrazione della Società o del Collegio Sindacale della Società, i Soci Pattisti si impegnano, ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza, a far sì che, per tutta la durata del presente Patto, tale componente sia nominato in conformità con le disposizioni che seguono.
- 7.2 In occasione della nomina o del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società / del Collegio Sindacale della Società, il presidente del Comitato dei Soci Pattisti convocherà all'uopo il Comitato dei Soci Pattisti con avviso da ricevere almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la relativa riunione; in tale ciascun Socio Pattista potrà presentare al presidente del Comitato dei Soci Pattisti una rosa di n. 3 (tre) candidati che rappresentino il territorio nella maniera più ampia possibile, unitamente ai *curriculum vitae* degli stessi entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la data fissata per l'adunanza del Comitato dei Soci Pattisti.

Il presidente del Comitato dei Soci Pattisti trasmetterà a tutti i Soci Pattisti l'elenco dei nominativi e la relativa documentazione con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data in cui sarà convocato il Comitato dei Soci Pattisti per deliberare in merito alla scelta del candidato a consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Società / componente del Collegio Sindacale della Società. Il Comitato dei Soci Pattisti designerà il candidato con delibera assunta ai sensi del precedente Articolo 5.5. Per l'effetto, i Soci Pattisti si impegnano sin d'ora a votare, in sede di Assemblea dei Soci di A2A, a favore del candidato designato ai sensi del presente Articolo.

- 7.3 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10, con riferimento alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, il presidente del Comitato dei Soci Pattisti dovrà inviare, entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione / del Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni di Legge e di Statuto applicabili (il "**Termine di Comunicazione**"), il nominativo del membro del Consiglio di Amministrazione / del Collegio Sindacale di designazione del Comitato dei Soci Pattisti. Tale comunicazione dovrà essere completa di tutta la relativa documentazione obbligatoria prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di Legge, nonché dallo Statuto.
- 7.4 I Soci Pattisti, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno in modo che il presidente del Comitato dei Soci Pattisti presenti alla Società – in nome e per conto dei Soci Pattisti – il nominativo del candidato designato dai Soci Pattisti ai sensi del Patto quale membro del Consiglio di Amministrazione / Collegio Sindacale, nonché l'ulteriore documentazione obbligatoria accessoria, secondo i tempi e le modalità richieste dalla Legge e dallo Statuto.

Organi sociali delle Società Territoriali

- 7.5 I Soci Pattisti si danno atto che laddove ai sensi dello statuto di una o più delle Società Territoriali, fosse attribuito ai Soci Pattisti il diritto di esprimere il nominativo di un componente del consiglio di amministrazione delle Società Territoriali / di uno dei sindaci effettivi delle Società Territoriali in quanto soci di minoranza della controllante A2A, in tal

caso la candidatura avverrà in conformità alla procedura seguente.

- 7.6 In occasione della nomina o del rinnovo del consiglio di amministrazione della Società Territoriale / del collegio sindacale della Società Territoriale, [i due Soci Pattisti che rappresentano le realtà territoriali in cui tale Società Territoriale ha le proprie sedi operative], presenteranno, a rotazione, al presidente del Comitato dei Soci Pattisti una rosa di n. 3 (tre) candidati che rappresentino il territorio nella maniera più ampia possibile, unitamente ai *curriculum vitae* degli stessi.

Resta inteso che il [primo Socio Pattista per volume di attività della sede operativa di riferimento] presenterà il primo elenco di candidati per il consiglio di amministrazione della Società Territoriale, mentre il [secondo Socio Pattista per volume di attività della sede operativa di riferimento] presenterà il primo elenco di candidati per il collegio sindacale della Società Territoriale, per poi proseguire a rotazione tra loro nelle successive presentazioni delle rose di candidati.

Il presidente del Comitato dei Soci Pattisti trasmetterà a tutti i Soci Pattisti l'elenco dei nominativi e la relativa documentazione con almeno [10 (dieci) Giorni Lavorativi] di anticipo rispetto alla data in cui sarà convocato il Comitato dei Soci Pattisti per deliberare in merito alla scelta del candidato a consigliere nel consiglio di amministrazione della Società Territoriale / del collegio sindacale della Società Territoriale. Il Comitato dei Soci Pattisti designerà il candidato con delibera assunta a maggioranza qualificata ai sensi del precedente Articolo 5.5; laddove in sede di prima convocazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata richiesta, il presidente del Comitato dei Soci Pattisti provvederà a convocare una nuova riunione del Comitato dei Soci Pattisti per deliberare in merito, in seno alla quale la delibera di designazione del candidato sarà assunta col voto favorevole della maggioranza dei Soci Pattisti intervenuti. Per l'effetto, il Presidente del Comitato dei Soci Pattisti darà indicazione ad A2A di votare, in sede di assemblea dei soci della Società Territoriale, a favore del candidato designato ai sensi del presente Articolo.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 8.1 Ciascuno dei Soci Pattisti dichiara e garantisce agli altri Soci Pattisti:

- (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto;
- (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società (e di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), ulteriori Azioni della Società) e che le stesse sono libere da Vincoli;
- (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l'adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità.

9. CONDIZIONE SOSPENSIVA – DURATA - DISDETTA

- 9.1 I Soci Pattisti si danno reciprocamente atto che l'efficacia del presente Patto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso (la "**Data di Efficacia**").
- 9.2 Fermo restando quanto di seguito previsto, il presente Patto avrà efficacia per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla Data di Efficacia, tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno (ciascuna data di scadenza originale o rinnovata, la "**Data di Scadenza**"), salvo disdetta di uno dei Soci Pattisti (la "**Disdetta**" e il "**Socio Recedente**") da comunicarsi in forma scritta (la "**Comunicazione di Disdetta**") in conformità alle

disposizioni di cui al successivo Articolo 13.6 al presidente del Comitato dei Soci Pattisti ed agli altri Soci Pattisti almeno 6 (sei) mesi prima della data della scadenza (originale o rinnovata) (la “**Data della Comunicazione di Disdetta**”).

10. REVISIONE DEL PATTO

10.1 I Soci Pattisti prendono atto e convengono che le disposizioni del presente Articolo 10 troveranno applicazione in qualsiasi periodo triennale di durata del presente Patto, nelle seguenti ipotesi:

- (i) Trasferimento da parte di un Socio Trasferente di tutte le proprie Azioni ai sensi del precedente Articolo 4.2 e ss. (*Diritto di Prelazione*);
- (ii) esercizio da parte di un Socio Recedente, in relazione a qualsiasi periodo triennale di durata del presente Patto, della Disdetta in conformità alle disposizioni di cui al precedente Articolo 9.2;

10.2 La revisione del Patto sotto disciplinata troverà applicazione, nelle ipotesi sopra indicate, a decorrere dalle seguenti date:

- (i) dalla data di perfezionamento della compravendita delle Azioni Oggetto di Prelazione da parte del Socio Trasferente (la “**Data di Trasferimento Prelazione**”);
- (ii) dalla Data della Comunicazione di Disdetta nell’ipotesi di esercizio della Disdetta in conformità alle disposizioni di cui al precedente Articolo 9.2.

10.3 Nelle ipotesi di cui al precedente 10.1., con riferimento al Comitato dei Soci Pattisti, i Soci Pattisti convengono che ciascun Socio Recedente perderà a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta, ogni diritto di partecipazione al Comitato dei Soci Pattisti e di designazione del proprio rappresentante in seno allo stesso ad esso spettante, restando inteso che a decorrere dalla predetta data la composizione del Comitato dei Soci Pattisti sarà ridotta al fine di escludere la partecipazione del rappresentante del Socio Recedente.

10.4 Con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti e dei Soci Recedenti, i Soci Pattisti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione o della Disdetta, tutti i Soci Pattisti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente o il Socio Recedente) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno per

- (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente o Socio Recedente ai sensi del presente Patto e
- (ii) procurare la sostituzione dei componenti degli organi sociali della Società e/o di una o più delle Società Territoriali, laddove il Socio Recedente avesse proposto la rosa di candidati da cui è stato scelto il componente in carica a tale data

entro la relativa Data di Trasferimento Prelazione o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente o il Socio Recedente.

11. RISOLUZIONE DEL PATTO

11.1 I Soci Pattisti convengono espressamente che il presente Patto si risolverà automaticamente, senza che sia necessaria alcuna comunicazione al riguardo:

- (i) nel caso in cui la Società venga posta in liquidazione;

- (ii) fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 9, limitatamente al singolo Socio Pattista, quando lo stesso non detenga più Azioni nella Società. Resta inteso che in tale ipotesi troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente Articolo 10 relative alla revisione del Patto.

11.2 In aggiunta a quanto già disciplinato all'interno del presente Patto, resta espressamente inteso che le previsioni di cui agli Articoli 12 (*Riservatezza*), 13.6 (*Comunicazioni*), 13.7 (*Costi e Spese*), 14 (*Legge Regolatrice*) e 15 (*Foro Competente*) del presente Patto continueranno ad avere efficacia tra i Soci Pattisti anche dopo la cessazione della validità del Patto stesso.

12. **RISERVATEZZA**

12.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge e, in particolare, dall'articolo 122 del TUF, i Soci Pattisti si impegnano (anche per conto del fatto del terzo) a mantenere strettamente riservata e confidenziale ogni informazione relativa al presente Patto e alla sua esecuzione, avuto particolare riguardo all'esercizio dei diritti ed all'osservanza dei doveri che ne derivano in capo ai Soci Pattisti (le "**Informazioni Riservate**").

12.2 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non riguardano:

- (i) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengono successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Patto;
- (ii) le informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza dei Soci Pattisti;
- (iii) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un altro Socio Pattista;
- (iv) le informazioni che i Soci Pattisti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;
- (v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuno dei Soci Pattisti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;
- (vi) le informazioni trasmesse ad amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di uno dei Soci Pattisti al fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Patto, fermo restando che ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto.

12.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell'ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui uno dei Soci Pattisti sia coinvolta, ovvero sia necessaria per il rispetto da parte dei Comuni di specifiche esigenze di trasparenza e comunicazione previste per Legge, ciascun Socio Pattista informerà immediatamente gli altri Soci Pattisti della necessità di procedere alla divulgazione delle Informazioni Riservate e concorderà con la medesima le modalità di detta divulgazione.

12.4 In aggiunta, i Soci Pattisti definiranno di comune accordo ed in buona fede, il contenuto delle comunicazioni da effettuare al pubblico in relazione al perfezionamento del Patto, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità.

12.5 I Soci Pattisti danno atto di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal TUF nonché

delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.

- 12.6 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 15 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti dell'altro Socio Pattista in relazione agli obblighi previsti dal presente Patto.
- 12.7 Le obbligazioni di ciascuno dei Soci Pattisti ai sensi del presente Articolo 12 cesseranno decorsi 2 (due) anni dalla data in cui tale Socio Pattista non detenga più alcuna Azione nella Società.

13. **DISPOSIZIONI VARIE**

13.1 Assenza di altre pattuizioni

Il presente Patto, unitamente a qualsiasi appendice e/o Allegato e/o altro documento redatto e consegnato ai sensi dello stesso, contiene l'intero accordo e sostituisce ogni precedente intesa fra i Soci Pattisti in relazione alle materie contemplate dallo stesso. In caso di ambiguità o discordanza tra le disposizioni del presente Patto e quelle dell'Accordo Quadro, le disposizioni del presente Patto prevarranno tra i Soci Pattisti.

13.2 Modifiche

Ogni modifica del presente Patto o obbligazione ulteriore assunta da uno dei Soci Pattisti in relazione all'oggetto qui disciplinato sarà vincolante solo se effettuata in forma scritta e firmata dai rappresentanti autorizzati dei Soci Pattisti.

13.3 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno dei Soci Pattisti dei comportamenti degli altri Soci Pattisti in violazione delle disposizioni contenute nel Patto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel Patto.

13.4 Rinuncia

La rinuncia di uno dei Soci Pattisti a qualsiasi diritto nascente dal presente Patto non potrà considerarsi come rinuncia definitiva allo stesso diritto o come rinuncia ad un qualsiasi altro diritto di cui al presente Patto.

13.5 Invalidità parziale

Ciascuna previsione del presente Patto sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo la Legge; qualora una previsione del presente Patto dovesse risultare illecita o invalida secondo la Legge, tale inefficacia o invalidità non potrà estendersi alle altre previsioni e non invaliderà le restanti disposizioni del presente Patto; i Soci Pattisti faranno in modo che, ove possibile ed opportuno, la disposizione contrattuale illecita o invalida sia sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo.

13.6 Comunicazioni

Salvo ove diversamente indicato nel presente Patto, tutte le comunicazioni che i Soci Pattisti e/o il presidente del Comitato dei Soci Pattisti dovranno scambiarsi in relazione al presente Patto potranno essere validamente effettuate mediante posta elettronica certificata, ovvero tramite lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, e si intenderanno validamente eseguite al ricevimento della stessa dalla parte a cui viene effettuata, purché inviata agli

indirizzi di seguito indicati, o che potranno essere in futuro indicati per iscritto da ciascuno dei Soci Pattisti:

se a AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE SpA:

Viale Trento e Trieste, 38

26100 CREMONA

se a [...]:

[...]:

[DA COMPLETARE COI CONTATTI DEI SOCI PATTISTI]

13.7 Costi e spese

- (i) Ciascuno dei Soci Pattisti sosterrà i rispettivi costi, spese e onorari derivanti dalla predisposizione, negoziazione, conclusione e perfezionamento del presente Patto ogni altro documento ad esso relativo, ivi incluse quelle relative ai propri consulenti.
- (ii) Ciascuno dei Soci Pattisti dovrà sostenere le eventuali tasse di propria competenza.

13.8 Assenza di solidarietà

Fermo quanto diversamente previsto nel presente Patto, le obbligazioni di ciascun Socio Pattista sono assunte in via separata e non solidale; l'inadempimento di un Socio Pattista ad una delle sue obbligazioni ai sensi del Patto non solleverà nessuno degli altri Soci Pattisti dall'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Patto stesso.

14. **LEGGE REGOLATRICE**

Il presente Patto è disciplinato dalla legge italiana.

15. **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia tra i Soci Pattisti derivante da o in relazione al presente Patto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

* * *

I Soci Pattisti si danno reciprocamente atto che il presente Patto è stato oggetto di specifica negoziazione e pertanto le previsioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

Qualora siate d'accordo con la proposta contrattuale sopra esposta, Vi invitiamo a riportare il testo della presente compreso tra virgolette unitamente agli Allegati su Vostra carta intestata restituendola debitamente siglata su ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale ed irrevocabile accettazione dei suoi contenuti.

La presente proposta contrattuale è sottoscritta con firma digitale.

Cordiali saluti,

[...]

Allegato [...]

Modulo di richiesta di adesione

*

Spettabile

[...]

Presidente del Comitato dei Soci Pattisti

[Luogo, data]

Oggetto: patto parasociale sottoscritto in data [...] inerente A2A S.p.A. – richiesta di adesione

Egregi Signori,

la sottoscritta [...], con sede in [...], via [...], C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di [...], in persona di [...]

PREMESSO CHE

- a) è in essere un patto parasociale avente ad oggetto le partecipazioni detenute dai sottoscrittori in A2A S.p.A., al fine di regolamentare, *inter alia*, l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di A2A S.p.A. e specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni in A2A S.p.A. (il "Patto");
- b) il Patto prevede che qualora un socio di A2A diverso dai Soci Pattisti volesse sottoscrivere il Patto, l'ammissione dello stesso al Patto sarà subordinata all'approvazione da parte del Comitato dei Soci Pattisti, che valuterà tale ammissione solo a fronte dell'esistenza dei seguenti requisiti:
 - il soggetto che desidera aderire deve essere un socio di A2A ed essere un soggetto partecipato in via prevalente da soggetti pubblici;
 - il soggetto che intende aderire deve impegnarsi a sottoscrivere, in sede di adesione, il Patto per accettazione.

TUTTO CIO' PREMESSO,

La scrivente società manifesta la propria volontà di voler aderire al Patto e conferma di disporre dei requisiti soggettivi richiesti nel Patto e, per l'effetto, chiede al Comitato dei Soci Pattisti di valutare la propria adesione al Patto.

La scrivente si impegna sin d'ora, in caso di parere positivo del Comitato dei Soci Pattisti alla richiesta di ammissione, a sottoscrivere il Patto ed a rispettare le previsioni contenute nel Patto medesimo.

Con i migliori saluti